

COMUNE DI CASTEL RITALDI
PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA.

File: REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA TRIBUTI.

Approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 22/2/01

INDICE

ART.	OGGETTO	PAGINA
1	Oggetto del regolamento	1
2	Annullamento e revoca d'ufficio	1
3	Rinuncia all'imposizione	1
4	Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione	2
5	Criteri di priorità e opportunità	2
6	Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo	3
7	Adempimenti degli uffici	3
8	Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento	3
9	Aggiornamento dei valori	3
10	Pubblicità del regolamento	3
11	Entrata in vigore	3

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il Presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di ricorso, giudizio o in caso di non impugnabilità e/o di definitività degli atti illegittimi o infondati aventi carattere tributario.
2. Per autoaccertamento si intende la diretta conoscenza di fatti, dati ed ulteriori elementi disponibili per l'Ente.

ARTICOLO 2
ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO.

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto .
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato qualora si voglia estinguere parzialmente l'effetto .

ARTICOLO 3
RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE .

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità sia relativi che assoluti, di seguito fissati, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabile soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinqueper cento) con riferimento ad ogni periodo di imposta ..
3. Il criterio di economicità assoluto , con riferimento ad ogni periodo di imposta ed in termini di imposta pura , viene di seguito definito in:
 - a) Lit. 20.000 – Euro 10,32 per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani Interni (TA.R.S.U.);
 - b) Lit. 30.000 - Euro 15,49 per l' I.C.I.A.P. ;
 - c) Lit. 10.000 - Euro 5,16 per la TO.SA.P. ;
 - d) Lit. 5.000 - Euro 2,58 per la Imposta sulla Pubblicità ;
 - e) Lit. 20.000 - Euro 10,32 per l' I.C.I. afferente tutte le fattispecie imponibili diverse dalle aree edificabili;
 - f) Lit. 80.000 – Euro 41,31 per l' I.C.I. afferente le aree edificabili;

g) Lit. 10.000 – Euro 5,16 per la C.O.S.A.P.

h) Lit. 200.000 – Euro 103,29 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza derivante dall'analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio;

4. Ai fini della determinazione dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, si tiene comunque conto dei limiti stabiliti dal D.P.R. 16 aprile 1999 n. 129 e successive modifiche ed integrazioni .

ARTICOLO 4

IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE.

1. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto della pretesa tributaria;
 - d) doppia imposizione o tassazione;
 - e) mancata presa d'atto di pagamenti del tributo regolarmente eseguiti;
 - f) carenza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati ;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale;
 - i) altri fatti direttamente riconducibili a ritardi, omissioni od errori da parte dell'amministrazione dell'ente concernenti la applicazione dei tributi o ad errori meramente formali da parte del contribuente .
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione, qualora per ogni singola fattispecie, sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

ART. 5

CRITERI DI PRIORITA' E OPPORTUNITA' .

1. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale ed in particolare, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso .

ART. 6

ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO .

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Dirigente o al Funzionario responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo .

ART.7
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI.

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente ed eventualmente all'organo giurisdizionale davanti al quale risulti pendente il relativo contenzioso nonché , in caso di annullamento in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

ART.8
RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio tributi dell'Ente.
2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'Ufficio tributi.

ART. 9
AGGIORNAMENTO DEI VALORI .

1. I valori di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indici Istat.

ART. 10
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO .

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 , sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio tributi del Comune affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 11
ENTRATA IN VIGORE .

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore previo favorevole esame dell'Organo regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.